

libertà d'insegnamento, (ed è questo che noi vogliamo) il meglio sia di lasciar le cose come stanno.

Ecco le ragioni del mio emendamento.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

**Lazzaro.** (*Della Commissione*) La mia proposta dimostra evidentemente che io non posso accettare quella dell'egregio presidente della Commissione, cioè dell'onorevole Bertani.

Io ritengo che l'articolo 106 della legge Casati non possa rimanere come sta, ma ritengo ugualmente che non possa assolutamente abolirsi.

Non può rimanere come sta: io non ripeterò innanzi alla Camera tuttociò ch'è stato detto ieri dai miei egregi colleghi; l'articolo 106 rivela un concetto di altri tempi; potrebbe dar luogo ad abusi da parte del Corpo insegnante. Sono stati citati degli esempi, e noi dobbiamo evitare che questi esempi si ripetano. Credo che ciò sia nell'intendimento di tutti.

Io ammetto con l'articolo 40, numero 35, che spero la Camera vorrà votare, la piena libertà e la piena guarentigia delle opinioni scientifiche; e fino a quando questa libertà si espliciti nel campo della scienza, nel campo delle dottrine, nessun limite deve stabilirsi.

Io sono lieto che questo concetto sia espresso in questo disegno di legge tanto nell'articolo che stabilisce la libertà didattica, quanto nell'articolo 40, ora 35, che stabilisce la libertà dei singoli professori.

Ma fra la libertà e l'abuso v'è un punto che è molto difficile, che non può determinarsi in un Parlamento; un punto che io direi quasi matematico.

Ecco perchè io, volendo garantire la scienza e lo Stato, contro l'abuso di questa libertà che noi vogliamo piena ed ampia, ho creduto di modificare l'articolo 106 della legge Casati, appunto in quella parte in cui l'abuso era possibile, non da parte dei professori, ma da parte delle autorità. Posto ciò, mantengo nell'articolo 106 le disposizioni che riguardano l'onore.

Alcuni dicono: basta il Codice penale. No: vi sono dei fatti i quali sfuggono il Codice penale; ma non isfuggono alla legge morale, a quel codice che sta impresso nelle coscienze di tutti, e che voi non potete mai tradurre in articoli di legge. Del resto, non è nuova una disposizione di questo genere nelle leggi nostre: la abbiamo per l'esercito, la abbiamo per la magistratura, e per certi fatti i quali intaccano l'onore, i quali screditano e fanno perdere la riputazione. Eb-

bene, questi stessi fatti possono esser causa di rimozione o di sospensione di un professore.

Giudici di questi fatti saranno quei Corpi che voi avete costituiti con questo disegno di legge. Quindi questa parte dell'articolo 106 io la mantengo. Mantengo altresì quella che riguarda la disciplina, però non con la forma dell'articolo 106; e questo per una semplice ragione: perchè la legge che noi abbiamo votato in parte stabilisce l'obbligo dei professori e degli insegnanti di obbedire ai regolamenti disciplinari; quindi io, modificando l'articolo 106 e mettendolo in accordo con la legge che stiamo discutendo, dico: "quando contravvengano alla disposizione dell'articolo 37 dell'attuale legge."

Teniamo a una questione più importante: a quella che accennavo poc'anzi e sulla quale non intratterò lungamente la Camera, per non abusare della benevolenza di cui mi onora. Dicevo poc'anzi che io temo dell'abuso, ma non dell'abuso, dirò così, accademico: io temo di quell'abuso che consiste nell'eccitamento delle passioni da parte di un professore. Qui mi fermo. Il professore svolga le sue teorie come a lui meglio piace; tratti delle questioni più importanti della costituzione civile di uno Stato; discuta di tutto e su tutto, come meglio gli aggrada; però non si avvalga di questa facoltà per fini contrari alle istituzioni della Università, della libertà che noi gli diamo. E, poichè l'articolo 106, nel modo come è scritto nella legge Casati ha una locuzione abbastanza pericolosa, io nella mia proposta ho mutato alcune parole e ho detto: non basta il tentativo, come prima si diceva, di scalzare le istituzioni; ma bisogna che il professore abusi evidentemente del suo alto ufficio eccitando le passioni a scalzare i principii che costituiscono il fondamento della costituzione civile dello Stato. Mi è sembrato che con questa formola si provveda a tutti i casi, per quanto sia possibile il provvedere in leggi di questo genere. Mi è sembrato di garantire in questo modo i professori, poichè bisogna che i Corpi che debbono giudicare, constatino l'abuso e l'eccitamento delle passioni, e quando ciò non è constatato il professore non può essere molestato. Invece, mantenendo l'articolo 106 come sta, si darebbe luogo ad una persecuzione, che io non tanto oggi temerei nelle materie religiose, ma temerei per l'intolleranza scientifica.

Io voglio sperare che, una volta che la questione è posta (ed io avrei creduto che sarebbe stato meglio non porre questa questione e votare l'articolo 40), e che la Camera ha deciso di risolverla, io credo che essa non possa risolverla